



# COMUNE DI COLOGNO AL SERIO

Provincia di Bergamo

COPIA

Deliberazione n. 11  
del 15-03-2019

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE Adunanza di Prima convocazione – Seduta Pubblica

### OGGETTO:

**ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE - ALIQUOTA DALL'ANNO 2019.**

L'anno **duemiladiciannove**, addì **quindici** del mese di **marzo**, alle ore 20:30, nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dall'articolo 9 dello statuto comunale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali.

All'appello risultano:

DRAGO CHIARA	P	MUSCOLINO GIUSEPPINA	P
GUERINI GIOVANNA	P	ARNOLDI CARLA VALERIA	P
DADDA IMERIO	A	MACCARINI LARA	P
FENILI PAOLA	P	LEGRAMANTI ROBERTO ANTONIO	P
GASTOLDI ANDREA	P	PICENNI MARCO	P
GHIDONI CLAUDIO	P	ARNOLDI ANDREA	P
SANGALETTI MATTIA	P	SESANI CLAUDIO FRANCESCO	P
GRITTI MARTINA	P	SERUGHETTI AURELIO	P
PEZZOLI DANIELE	P		

**TOTALE PRESENTI: 16**

**TOTALE ASSENTI: 1**

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE dott. STEFANO VALLI, il quale cura la redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la dott.ssa CHIARA DRAGO - SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione illustrativa dell'Assessore al Bilancio dott. Daniele Pezzoli;

Richiamato l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

Visto in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

*"3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.*

*3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali";*

Rilevato che con deliberazione di questo Consiglio Comunale n. 6 del 19.02.1999 divenuta esecutiva il 04.03.1999, il Comune di Cologno al Serio ha istituito l'addizionale Comunale IRPEF applicando l'aliquota "opzionale" dello 0,2%, tale aliquota è stata regolarmente confermata sino all'anno 2011;

Viste le seguenti deliberazioni di Consiglio Comunale:

1. n. 2 del 05.03.2007 con la quale è stato deliberato l'approvazione del regolamento dell'Addizionale Comunale all'Imposta sul reddito delle persone fisiche ed è stata determinata l'aliquota nella misura dello 0,2 % e l'assoggettabilità di tutti i redditi all'addizionale comunale I.R.P.E.F.;
2. n. 40 del 22.06.2012 con la quale è stata deliberata l'aliquota nella misura dello 0,4 % dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 48, comma 10, della legge 27.12.1997, n. 449 e successive modificazioni con decorrenza 1 gennaio 2012;
3. n. 29 del 23.07.2014 con la quale è stata deliberata l'aliquota nella misura dello 0,6% dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 48, comma 10, della legge 27.12.1997, n. 449 e successive modificazioni con decorrenza 1 gennaio 2014;
4. n. 50 del 23.07.2015 con la quale è stata confermata l'aliquota nella misura dello 0,6% dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 48, comma 10, della legge 27.12.1997, n. 449 e successive modificazioni con decorrenza 1 gennaio 2015;

Visto l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 42, lett. A), della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) e dall'art. 1 comma 37 lettera a) il quale sospendeva, per il 2016, il 2017 e il 2018, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

*“26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l’anno 2016 e 2017, è sospesa l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all’articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell’accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell’articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.”;*

Atteso che, la legge di bilancio 2019 n. 145 del 30 dicembre 2018 non ha più confermato il blocco dell’aumento dell’Addizionale Comunale all’IRPEF a decorrere dall’anno 2019;

Rilevato pertanto che, sulla base della norma sopra richiamata, il Comune, con delibera di natura regolamentare, può variare l’aliquota dell’addizionale comunale IRPEF sino ad un massimo dell’0,8%;

Tenuto conto che, in base al gettito previsto per competenza nel portale del federalismo e è possibile prevedere l’entrata nel triennio 2019/2021 nella misura di euro 1.216.000,00 per ciascuno degli anni 2019/2020/2021;

Ritenuto di:

- aumentare a decorrere dall’anno 2019 l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF che verrà applicata nella misura dello 0,8%, al fine di salvaguardare gli equilibri di bilancio con particolare riferimento a:
  - maggiori costi del personale in seguito all’entrata in vigore del nuovo CCNL 21.05.2018;
  - copertura spese correnti che negli ultimi anni venivano finanziate in sede di assestamento con applicazione dell’avanzo libero;
  - copertura minor gettito dell’addizionale IRPEF derivante dall’allargamento della platea di soggetti che possono usufruire del regime forfettario non rientrante nell’imponibile IRPEF;
- far rinvio per quanto concerne la disciplina della presente addizionale all’articolo 1 del D.Lgs. n. 360 del 28.09.1998 e successive modificazioni;
- di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 52, comma 2, secondo periodo, del D.Lgs. n. 446/1997, entro 30 giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva;
- di pubblicare la presente deliberazione sul sito Internet [www.finanze.it](http://www.finanze.it), individuato con decreto Interministeriale del 31 maggio 2002, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998;

Considerato che:

1. l’art. 1 comma 169 della Legge Finanziaria 2007 n. 296 del 27 dicembre 2006 stabilisce che: Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio e purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.
2. nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 02.02.2019 è stato pubblicato il decreto 25 gennaio 2019 del Ministero dell’Interno recante “Ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali dal 28 febbraio al 31 marzo 2019”;

Acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti, rilasciato con verbale n. 2 in data 21.02.2019 ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b.7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera m) del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174;

Dato atto che gli interventi effettuati dai Consiglieri nel corso della seduta sono integralmente disponibili in versione *streaming*, raggiungibile dall'apposito *link* presente sul sito *web* istituzionale, gli stessi sono, altresì, riportati nei verbali trascritti a cura di Ditta specializzata, che si provvede a depositare agli atti;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ex art. 49 TUEL;

Con voti favorevoli n. 11 e contrari n. 5 (Legramanti, Picenni, Arnoldi A., Sesani, Serughetti) espressi per alzata di mano;

### **DELIBERA**

- 1) di stabilire l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 0,8% con decorrenza 01.01.2019 in attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e dell'articolo 1, comma 11, del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazione dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148;
- 2) di quantificare presuntivamente in € 1.216.000,00 il gettito derivante dalla variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, secondo un criterio *di competenza*;
- 3) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 52, comma 2, secondo periodo, del D.Lgs. n. 446/1997, entro 30 giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva;
- 4) di pubblicare la presente deliberazione sul sito Internet [www.finanze.it](http://www.finanze.it), individuato con decreto Interministeriale del 31 maggio 2002, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998.

Il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile a tutti gli effetti, stante l'urgenza di provvedere, con separata votazione e con voti favorevoli n. 11 e contrari n. 5 (Legramanti, Picenni, Arnoldi A., Sesani, Serughetti) espressi nelle forme di legge, ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del TUEL, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Allegati:

- Pareri ex art. 49 TUEL;
- Parere revisore n. 2/2019.

# COMUNE DI COLOGNO AL SERIO

Provincia di Bergamo

**PARERI di cui all'art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. 267/2000 – e art. 5 Regolamento per la disciplina dei controlli interni**

**OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE - ALIQUOTA DALL'ANNO 2019**

## AREA FINANZIARIA

### PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto, nella sua qualità di responsabile dell'AREA FINANZIARIA, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del TUEL, approvato con D.Lgs. 267/2000, e dell'art. 5 Regolamento per la disciplina dei controlli interni, esprime parere

**Favorevole**

in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della proposta di deliberazione di cui all'oggetto

Data: 14-02-2019



Il Responsabile dell'Area  
F.to Rag. GABRIELLA BERNINI

## AREA FINANZIARIA

### PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Ragioniere comunale, responsabile dell'Area Finanziaria, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del TUEL, approvato con D.Lgs. 267/2000, e dell'art. 6 Regolamento per la disciplina dei controlli interni, esprime parere

**Favorevole**

in ordine alla regolarità contabile della spesa prevista dalla proposta di deliberazione di cui all'oggetto in quanto la proposta comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Data: 14-02-2019



Il Responsabile dell'Area  
F.to Rag. GABRIELLA BERNINI

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE  
F.to dott.ssa CHIARA DRAGO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
L.S. F.to dott. STEFANO VALLI

---

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**  
(art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000)

Il SEGRETARIO COMUNALE, su conforme dichiarazione del Messo comunale, certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all'Albo on line di questo Comune, ove vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Dalla Residenza comunale, 20-03-2019.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
L.S. F.to dott. STEFANO VALLI

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**  
(art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000)

Il SEGRETARIO COMUNALE che la presente deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile in data 15-03-2019 con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti (art. 134 comma 4 Tuel).

Dalla Residenza comunale, 20-03-2019.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
L.S. F.to dott. STEFANO VALLI